

## ALLEGATO 4 TER

### ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

**AVVERTENZA:** Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna/ trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

#### DATI DELL'INTERMEDIARIO

Nome e cognome	Sezione RUI – B-	Numero	Data di iscrizione	E-mail	Nella qualità di
ALESSIA COSTANZA	Broker Assicurativo	B000696438	24.01.2020	alba@albabroker.com	TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE
Ragione Sociale	ALBA BROKER DI COSTANZA ALESSIA				
Sezione B Numero di iscrizione RUI	B000696438	Data di iscrizione	24.01.2020		
Sede Legale e Sede operativa	Via principe di Belmonte n. 80 – 90139 Palermo (PA)				
Sito internet	www.albabroker.com	Telefono	091 7467716		
E-mail	alba@albabroker.com	PEC	albapec@arubapec.it		
<b>Autorità Competente alla Vigilanza sull'attività svolta: IVASS – Via del Quirinale 21 - 00187 Roma. Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito internet IVASS: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></b>					

#### SEZIONE I

##### Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in tema di norme di comportamento che devono essere osservate, l'intermediario:

- Ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente l'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, e di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente.
- Ha l'obbligo di consegnare l'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.
- Ha l'obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.
- Ha l'obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione.-
- Ha l'obbligo di informare il contraente se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione; in mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito.
- Ha l'obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché ha l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'art. 30decies comma 5 del Codice delle Assicurazioni e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.
- Ha l'obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

#### SEZIONE II

##### Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

Fatte salve le disposizioni di cui alla Sezione I (Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi) l'intermediario deve attenersi alle seguenti regole supplementari in base alle quali:

- l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto.
- l'obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto.
- in caso di vendita con consulenza, ha l'obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un' apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza.
- in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, ha l'obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.
- in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, ha l'obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l' appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un' apposita dichiarazione.
- ha l'obbligo di fornire le informazioni in relazione ai costi e agli oneri connessi di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del C.ap

#### ALBA Broker di Costanza Alessia

Costanza Alessia - Broker assicurativo iscritta al RUI: B000646938 il 24/01/2020  
P.IVA: 06482520829 Sede Legale Via Principe di Belmonte n. 80, 90139, Palermo  
alba@albabroker.com PEC: [albapec@arubapec.it](mailto:albapec@arubapec.it) - Tel. 091 7467716 – Cell/WhatsApp 0039 391 1011708